

Titolo V
Crescita e investimenti

Capo I
Misure per favorire la crescita e gli investimenti

ART. 68.

(Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l'anno 2025, 3000 per l'anno 2026 e 3500 per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi dell'articolo 26, comma 7, decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura percentuale del 10 per cento dell'importo di cui al predetto decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti sui predetti sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo termine. Entro i successivi 20 giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui al comma 7 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui al periodo precedente costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 9 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 5, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 gennaio 2023 e entro il 30 giugno 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

4. Ai fini dell'accesso al Fondo, i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 3 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio

2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

5. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, ai sensi del comma 3, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle "somme a disposizione" indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, l'accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati relativamente alla voce "lavori" del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

7. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, ad esito della procedura semestrale di cui al comma 2 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili, possono accedere, al Fondo gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine prioritario:

- a) gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
- b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019;
- c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati: i) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; ii) dall'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022;
- d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
- e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

8. Ferme restando le priorità di cui al comma 7, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

- a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;
- b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

- a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica, già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle predette domande;
- b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;

- d) le procedure di verifica delle domande da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
 - e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;
 - f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria *Next Generation UE-Italia* gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR
 - g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.
10. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 ed al comma 9, costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.

ART. 69.

(Misure in materia di mezzi di pagamento)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, le parole “di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”;
 - b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole “1.000 euro” sono sostituite dalle seguenti “5.000 euro”.
2. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “di qualsiasi importo” sono sostituite dalle seguenti: “di importo superiore a sessanta euro”.

Relazione illustrativa e tecnica

La disposizione di cui al comma 1 contiene alla lettera a) una modifica di coordinamento circa la corretta allocazione normativa della definizione di “rimessa di denaro” ai sensi del d.lgs. 01/09/1993, n. 385, il cd. testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e prevede alla lettera b) l'innalzamento del tetto all'utilizzo del denaro contante che da 1000 euro viene innalzato a 5000 euro. Il comma 2 reca modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 4- bis, del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 121.

In particolare, il sopra menzionato articolo 15, comma 4 – bis, stabilisce che: “A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.”.

Orbene, per effetto della modifica recata dalla presente disposizione, le sanzioni previste dal sopra riportato comma 4 – bis si applicheranno esclusivamente in caso di mancata accettazione da parte di soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), di importo superiore ad euro 60.

Ciò, da un lato, al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità della sanzione irrogabile (in ogni caso non inferiore ad euro 30) e l'importo del pagamento rifiutato e, dall'altro, di tenere conto della crisi di liquidità e degli incrementi dei costi produttivi, gestionali e operativi, prodotti in capo agli operatori economici dall'inflazione e dall'aumento dei costi dei prodotti energetici, nonché dal ripristino, a far data dal 1° luglio 2022, della misura ordinaria del 30% del credito di imposta sulle commissioni bancarie per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronico di cui all'articolo 22, commi 1 e 1 – bis, del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dal 19 dicembre 2019, n. 157. All'uopo, si ricorda

che, in relazione le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il comma 1- ter del medesimo articolo 22 (introdotto dall'articolo 11 – bis, comma 10, del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), l'importo del credito d'imposta era stato provvisoriamente incrementato nella misura del 100 per cento delle commissioni applicate.

Dal punto di vista finanziario, si precisa che la disposizione ha contenuto ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne le eventuali contestazioni di violazioni già formalizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza ordinaria (cfr. ,ex multis, Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 2019, n. 5606) e amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2017, n. 1566): "allorché, con la L. 24 novembre 1981, n. 689, il legislatore dettò una disciplina unitaria per tutte le sanzioni amministrative, mutuando la maggior parte delle norme generali dai principi generali del diritto penale, venne sancito il principio di legalità, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione (art. 1); con tale disciplina, tuttavia, il legislatore ha preso in considerazione un solo aspetto della irretroattività e cioè quello della norma incriminatrice che sia entrata in vigore successivamente alla commissione dell'illecito, trascurando l'altro aspetto della questione e cioè l'ipotesi della norma che successivamente disciplini in maniera più favorevole il comportamento illecito soggetto alla sanzione amministrativa o, addirittura, non lo consideri più punibile"; "nell'applicazione dell'art. 1 della legge n. 689, la giurisprudenza costante della Suprema Corte e del Consiglio di Stato hanno dunque costantemente negato che, per le sanzioni amministrative, possa trovare applicazione la regola del favor rei (cfr. Cass. civ., sez. lav., 17 agosto 1998, n. 8074, Cons. Stato, V sez., 29 aprile 2000, n. 2544)"; - "si è consolidato, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'illecito amministrativo va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole" (T.A.R. Campania, Napoli, IV, sent. n. 418/2013). E ciò anche nel caso in cui tale più favorevole disciplina sia entrata in vigore anteriormente alla ordinanza con la quale è disposta la sanzione.". Nello stesso senso si è pronunciata la Corte costituzionale che, relativamente all'applicabilità del principio di retroattività della lex mitior alle sanzioni amministrative in via generalizzata, con sentenza n. 193 del 2016, che ha giudicato non fondata una questione di legittimità costituzionale della L. 689 del 1981, art. 1 per contrasto con l'art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, nella parte in cui non prevede una regola generale di applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.

ART. 70.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

1. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di:

a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 per i programmi di sviluppo di attività turistiche.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può impartire al Soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la realizzazione di particolari finalità di sviluppo.

Relazione illustrativa

Lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti e per l'attuazione delle politiche industriali nazionali (investimenti di importo superiore a 20 milioni di euro), la cui gestione è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. I Contratti di sviluppo operano su tre direttrici principali, sostenendo:

- a) programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzati alla produzione di beni e/o servizi;
- b) programmi di sviluppo per la tutela ambientale, finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente;
- c) programmi di sviluppo di attività turistiche, finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

I Contratti di sviluppo sono all'attualità disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, che prevede anche la possibilità per il Ministro di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi con le imprese proponenti e le altre amministrazioni pubbliche interessate qualora i programmi proposti risultino di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori interessati e del Paese (c.d. *fast track*). Il predetto decreto è stato oggetto di recenti modifiche (decreti del 2 novembre 2021 e del 12 agosto 2022) volte a semplificare l'iter amministrativo per la concessione delle agevolazioni e ad indirizzare il sostegno pubblico – sia in via ordinaria che attraverso la richiamata procedura *fast track* – verso programmi di sviluppo in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale.

I Contratti di sviluppo si configurano come misura agevolativa valutativa negoziale con procedura a sportello: il soggetto gestore procede alla valutazione istruttoria delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di presentazione, accertata la disponibilità di adeguate risorse per la copertura finanziaria delle agevolazioni richieste a fronte della realizzazione degli investimenti programmati.

Lo strumento agevolativo, operativo nella sua attuale formulazione dal 2015, ha ricevuto stanziamenti a valere su diverse fonti finanziarie, europee (programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali. I Contratti di sviluppo sono stati, inoltre, individuati come strumento attuativo di taluni investimenti del PNRR (M2C2 - Investimento 5.3 relativo alla filiera del trasporto pubblico su gomma; M1C2 - Investimento 5.2 relativo alla competitività e resilienza delle filiere produttive; M2C2 - Investimento 5.1 relativo alle rinnovabili e alle batterie).

La dotazione dei Contratti di sviluppo è stata incrementata dalla legge di bilancio per il 2021 (1.950 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2036) e dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (524 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2030, di cui il 50% destinati ai soli programmi di sviluppo per la tutela ambientale); ulteriori risorse sono state destinate dalla Deliberazione CIPRESS n. 7 del 14 aprile 2022 concernente il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (2 miliardi di euro) e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, concernente il rafforzamento delle aree ZES (250 milioni di euro).

Le modalità operative di utilizzo delle predette risorse sono definite con provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico adottati (direttiva del 2 marzo 2022) o in via adozione.

Alla luce dei risultati conseguiti e dei dati di operatività, lo strumento agevolativo si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un'ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche alla luce degli ampi margini di flessibilità che caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una forte risposta da parte del tessuto produttivo ed una sempre crescente richiesta di intervento.

In tale contesto, la dotazione finanziaria disponibile risulta non sufficiente a garantire – anche in prospettiva – una piena operatività dello strumento, anche tenuto conto dei particolari ambiti di intervento propri di talune delle assegnazioni in passato intervenute. Le domande già presentate al Soggetto gestore determinano, infatti, un fabbisogno di risorse ampiamente superiore alle dotazioni nel tempo assegnate allo strumento agevolativo, anche considerando un congruo tasso di respingimento delle istanze che, sulla base dei dati storici, può essere quantificato nell'ordine del 30/40%.

Occorre, inoltre, evidenziare che le nuove regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, già definite o in corso di definizione da parte della Commissione europea (ad esempio: la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a finalità regionale che ha visto, per l'Italia, un sensibile aumento delle intensità di aiuto riconoscibili alle imprese; i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022; i nuovi orientamenti, in via di adozione, per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali) e che troveranno necessariamente applicazione anche nell'ambito dello strumento agevolativo in argomento, renderanno ancor più interessante per le imprese lo strumento medesimo, con un presumibile continuo aumento delle domande di agevolazione e conseguenti maggiori esigenze finanziarie (anche in ragione dei maggiori tassi di contribuzione previsti dalle predette normative comunitarie che, a parità di investimento, determineranno maggiori oneri per la finanza pubblica).

Per quanto esposto, la norma è volta a garantire, attraverso un adeguato rifinanziamento, il soddisfacimento delle richieste già in essere ed una adeguata continuità operativa dello strumento agevolativo.

La norma prevede, altresì, una specifica destinazione dell'assegnazione richiesta in funzione delle finalità di sviluppo perseguite dallo strumento agevolativo. In particolare, la norma prevede di destinare 3,2 miliardi di euro al finanziamento dei programmi di sviluppo industriale e per la tutela ambientale e 0,8 miliardi di euro ai programmi di sviluppo di attività turistiche. La prevalente assegnazione in favore dei programmi industriali e per la tutela ambientale trova fondamento nella circostanza che nell'ambito di detti settori possono trovare collocazione programmi maggiormente strategici per lo sviluppo dell'economia nazionale. Nei settori in argomento possono, peraltro, collocarsi i programmi finalizzati alla transizione, anche ecologica, del sistema produttivo, in linea con le politiche di sviluppo delineate a livello unionale e con le contingenti esigenze derivanti dalla situazione di crisi internazionale dovuta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Relazione tecnica

Le richieste di accesso allo strumento dei contratti di sviluppo sono costantemente cresciute negli anni, fino a raggiungere il numero di 138 istanze presentate nei soli primi sei mesi del 2022, per un valore medio di agevolazione richiesta per singola istanza pari a circa 18 milioni di euro.

Pur considerando che, nell'ultimo biennio, le richieste di agevolazione sono state particolarmente numerose in conseguenza della maggior flessibilità introdotta nella disciplina degli aiuti di Stato e dall'accelerazione impressa dall'apertura degli sportelli relativi alle citate risorse PNRR, si ritiene

che il numero di domande annue si manterrà elevato anche nei prossimi anni e stimabile in circa 200 all'anno. Ciò determina un ulteriore fabbisogno aggiuntivo relativo a nuove istanze, al netto degli stimabili dinieghi che si origineranno dall'istruttoria condotta dal Soggetto gestore.

Tenendo conto della stima dell'incremento del valore medio di agevolazione, richiesta per singola istanza e riconducibile alle maggiori agevolazioni che risulteranno concedibili, a parità di investimento si ritengono necessarie ulteriori risorse pari a 4 miliardi di euro, per soddisfare i fabbisogni dei Contratti di sviluppo attualmente sospesi e delle ulteriori istanze che verranno presentate fino alla fine del 2023.

La stima, del fabbisogno rappresentato, formulato sulla base dei dati di settembre, è stata condotta tenendo conto della giacenza delle domande pendenti (700 milioni di euro), dell'ulteriore richieste che perverranno entro la fine dell'anno (800 milioni di euro – dato confermabile per ricezione domande per quasi 500M di richiesta agevolativa tra ottobre e la prima metà di novembre), di 2,5 mld per coprire le domande che si stima di ricevere nel corso del 2023

L'assegnazione è ripartita, in relazione alle finalità di sviluppo perseguite dallo strumento agevolativo in argomento, 70% fondo perduto e 30% finanziamento agevolato, come di seguito rappresentato:

- a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 (per un totale di 3,2 miliardi di euro) per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale (da allocare nel capitolo 7343, PG 1);
- b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 (per un totale di 0,8 miliardi di euro) per i programmi di sviluppo di attività turistiche (da allocare nel capitolo 7343, PG 4).

Tale assegnazione garantirà una adeguata operatività allo sportello dello strumento agevolativo, riducendo i tempi di attesa da parte delle imprese e consentendo di fornire alle stesse un pronto sostegno nella realizzazione di programmi di investimento strategici per lo sviluppo del Paese, quanto mai necessario nell'attuale situazione di crisi scaturente dai noti eventi internazionali.

ART. 71.

(Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it)

1. Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, assicurando la piena ed effettiva operatività degli strumenti di valutazione e monitoraggio delle misure attivate e di quelli rivolti alla comunicazione delle iniziative, nonché per agevolare la messa a sistema degli strumenti medesimi, è autorizzata la spesa di 900 mila euro a decorrere dall'anno 2023, destinati alla copertura dei costi di gestione e manutenzione anche evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenuto conto delle funzionalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, e della piattaforma incentivi.gov.it realizzata in attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

giugno 2019, n. 58 e operante, ai sensi di quanto previsto dalla medesima norma istitutiva, secondo criteri di interoperabilità con il predetto Registro.

Relazione illustrativa

La norma è volta a fornire una fonte di copertura delle spese per il funzionamento e la manutenzione evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (“RNA”) di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nonché della piattaforma incentivi.gov.it prevista dall’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche tenuto conto degli sviluppi delle relative funzionalità.

In particolare, per il Registro nazionale degli aiuti di Stato, detti sviluppi, in attuazione del dettato delle norme primarie, sono stati rivolti ad approntare la strumentazione necessaria per l’utilizzo del Registro anche come sistema e fonte di dati funzionale alle attività di monitoraggio e valutazione previste dall’articolo 1 della legge n. 266/1999, nonché alle attività di comunicazione e ai servizi offerti dalla piattaforma di recente implementazione “incentivi.gov.it”, istituita dall’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 39-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Per quanto l’istituzione del citato Registro sia avvenuta, infatti, nell’ambito del processo di rafforzamento dei dispositivi per i controlli e per la trasparenza in materia di aiuti di Stato, oggetto anche di una specifica condizionalità *ex ante* prevista nell’Accordo di Partenariato con la Commissione europea per l’utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo 2014 – 2020, l’ampio patrimonio informativo reso disponibile dal sistema e le soluzioni tecniche che ne sorreggono il funzionamento sono alla base delle scelte operate dal Legislatore in merito all’utilizzo del sistema per diverse finalità.

Proprio l’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nell’istituire, al comma 1, il nuovo Registro nazionale degli aiuti di Stato, dispone, infatti, al comma 2, che “*Le informazioni contenute nel Registro di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266*” e autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy all’individuazione delle ulteriori informazioni utili alla predisposizione della predetta relazione da inserire nel Registro ad opera dei soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.

La norma ha inteso, in tal modo, rafforzare la fonte informativa per l’elaborazione della relazione prevista dall’articolo 1 della legge n. 266/97, annualmente predisposta e trasmessa alle Camere a cura del Ministero delle imprese e del Made in Italy e costituente la principale opera nazionale di censimento, monitoraggio e valutazione degli interventi agevolativi che le amministrazioni centrali e regionali destinano al tessuto produttivo.

D’altro canto, il Legislatore ha legato al Registro anche la più recente iniziativa di implementazione della piattaforma incentivi.gov.it, piattaforma telematica istituita dal citato articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per la promozione della conoscenza delle misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dallo stesso e destinata a recare, altresì, informazioni sulle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche, centrali e locali nonché a offrire servizi per la migliore conoscenza e valutazione degli interventi pubblici di sostegno. La norma istitutiva della medesima piattaforma, in particolare, prevede l’interoperabilità della stessa con il Registro nazionale degli aiuti di Stato, interoperabilità che costituisce, conseguentemente, uno dei cardini di funzionamento e alimentazione delle informazioni rese disponibili dalla piattaforma secondo la disciplina attuativa dell’iniziativa adottata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy in attuazione della stessa norma istitutiva.

Alle spese per lo “sviluppo” della piattaforma telematica, peraltro, si è potuto provvedere in forza dello stanziamento disposto dalla stessa norma istitutiva, che ha previsto l’impiego per tale finalità di risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020. La gestione e manutenzione, anche evolutiva, di tali strumenti non è tuttavia oggetto di specifiche previsioni del Legislatore. Ciò a fronte di costi di funzionamento (spese per il mantenimento delle infrastrutture, per il personale e per servizi, quali canone versato ad Infocamere, servizi di interoperabilità, servizi di hosting) necessari al fine di garantire l’effettiva funzionalità degli stessi.

Aspetto tanto più critico, con riferimento al RNA, se si considera non soltanto l'evoluzione delle funzionalità in materia di valutazione, ma anche il maggior impegno, non prevedibile in un recente passato, nelle sue funzioni "core" di supporto alle amministrazioni nei controlli in materia di aiuti di Stato.

Sotto questo profilo, il Registro, avviato ad operatività nel 2017, vive al presente una fase di vigorosa attività, che risulta accresciuta rispetto alla fase già intensa dell'iniziale entrata a regime.

Le importanti modifiche introdotte a partire dal 2020 alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato e l'adozione, in sede europea e nazionale, di misure straordinarie di sostegno al tessuto produttivo hanno avuto rilevanti impatti sulle attività di gestione e adeguamento del RNA che hanno, di conseguenza, subito un sensibile incremento, legato alle nuove regole introdotte, ai nuovi controlli conseguenti e ai nuovi notevoli volumi di aiuti da registrare, con la conseguente necessità di continuo adeguamento dell'infrastruttura tecnica e rafforzamento dei servizi, anche di assistenza, correlati.

Alla luce di tali esigenze, la norma intende assicurare una fonte di copertura, di almeno parte degli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione, anche evolutiva, del RNA e della nuova piattaforma incentivi.gov.it e, a tal fine, autorizza la spesa di 900 mila euro annui a decorrere da 2023 per la strumentazione informativa del Ministero delle imprese e del Made in Italy e per il monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Relazione tecnica

La norma dispone un incremento, pari a 900 mila euro annui a decorrere dal 2023, dell'autorizzazione di spesa già prevista per la strumentazione informativa del Ministero delle imprese e del Made in Italy e per il monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al fine di fornire una fonte di copertura delle spese per il funzionamento e la manutenzione evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato ("RNA") di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nonché della piattaforma incentivi.gov.it prevista dall'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'apporto di risorse si rende necessario per assicurare le funzionalità dei due sistemi, tra loro interoperabili, previste dal Legislatore nel contesto del rafforzamento degli strumenti di valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive (cfr. articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, che prevede lo sviluppo del RNA per le finalità della relazione sugli incentivi prevista dall'articolo 1 della legge 266/97, annualmente predisposta e trasmessa alle Camere a cura del Ministero delle imprese e del Made in Italy) nonché per la comunicazione degli interventi medesimi (attraverso, in particolare, la nuova piattaforma incentivi.gov.it, che l'articolo 18-ter del citato decreto-legge n. 34/2019 istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per promuovere la conoscenza delle iniziative pubbliche di incentivazione).

Inoltre, lo stanziamento contribuisce, più in generale, alla copertura degli oneri per la gestione e la manutenzione, anche evolutiva, del RNA (spese per il mantenimento delle infrastrutture, per il personale e per servizi, quali canone versato ad Infocamere, servizi di interoperabilità, servizi di hosting). Ciò tenuto conto anche del ruolo centrale e dell'operatività accresciuta del medesimo Registro, come conseguenza dell'incremento delle misure di aiuto attivate nel contesto della crisi economica, avvenuto, peraltro, sovente nel quadro di regole nuove e straordinarie.

ART. 72.

(Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI)

1. Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall'articolo 1, comma 55, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e il termine finale di applicazione del *sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina e disciplinato dal comma 55-bis* della medesima citata legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2023.

Relazione

La norma è volta a prorogare di 12 mesi l'applicazione delle regole particolari di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*), introdotte:

- a. da un lato, come disciplina transitoria di *"phasing out"* dall'intervento emergenziale istituito all'epoca dell'esplosione della crisi pandemica (comma 55 della citata legge n. 234/2021, come modificato dall'articolo 3, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). La predetta disciplina, in particolare, prevede un importo massimo garantito di 5 milioni di euro, con la previsione di percentuali di copertura definite, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in funzione della fascia di appartenenza nell'ambito del modello di valutazione del fondo e, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;
- b. dall'altro, successivamente all'evoluzione della crisi ucraina, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e dei fattori di produzione, al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici (commi 55-bis e 55-ter inseriti dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91).

La proroga si rende necessaria in considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese, specie volte all'efficientamento e alla diversificazione delle fonti di energia, ed è coerente con la recente proroga al 31 dicembre 2023, disposta dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2022, del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina del 23 marzo 2022.

In considerazione di tali necessità, la disposizione incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 800 milioni di euro per l'anno 2023.

ART. 73.

(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: «nella misura di 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti parole: «nella misura di 500.000 euro» e le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) al comma 90, le parole: «di 5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle parole «di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024».

Relazione Illustrativa

La norma proroga al 31 dicembre 2023 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, disponendo, a tal riguardo, l'integrazione dello stanziamento per l'anno 2023, portandolo a 10 milioni di euro in luogo degli attuali 5 milioni di euro, nonché disponendo un nuovo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

L'efficienza di tale misura è stata oggetto di una recente analisi. Infatti, secondo l'Osservatorio PMI Euronext a cura di IR Top Consulting, la misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato Euronext Growth Milano che ha registrato, da gennaio 2018 a dicembre 2021, 122 IPO (Offerta pubblica iniziale). In questo periodo, le PMI hanno rappresentato circa l'80% delle IPO complessive.

Relazione tecnica

Si proroga al 31 dicembre 2023 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, innalzando anche il beneficio e disponendo. L'efficienza di tale misura è stata oggetto di una recente analisi. Infatti, secondo l'Osservatorio PMI Euronext a cura di IR Top Consulting, la misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato Euronext Growth Milano che ha registrato, da gennaio 2018 a dicembre 2021, 122 IPO (Offerta pubblica iniziale). In questo periodo, le PMI hanno rappresentato circa l'80% delle IPO complessive.

La norma comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, pari a 5 milioni di euro quale stanziamento aggiuntivo per l'anno 2023 rispetto all'attuale stanziamento di 5 milioni di euro, e 10 milioni di euro quale nuovo stanziamento per l'anno 2024.

ART. 74.

(Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali ad accrescere l'eccellenza qualitativa del made in Italy, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024.
2. Con uno o più decreti del Ministero delle imprese ed il made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1, nonché il riparto delle risorse dello stesso.

Relazione illustrativa

Il termine “made in Italy” si è trasformato in una espressione capace di evocare, in tutto il mondo, l'idea dei prodotti italiani, assumendo le caratteristiche di un vero e proprio brand, il cosiddetto “sistema Italia” testimonianza di cultura della persona e di eccellenza produttiva.

La disposizione si rende necessaria in quanto l'industria italiana vede il principale ostacolo nella lenta produttività, causata anche dalla presenza massiva di piccole industrie familiari. Questo tessuto produttivo impone di prevedere e mettere in campo interventi volti alla modernizzazione di queste industrie con l'applicazione delle tecnologie digitali, la valorizzazione dei talenti di ogni lavoratore, l'introduzione di figure manageriali e l'ampliamento anche tramite processi aggregativi delle imprese stesse.

Negli ultimi dieci anni la manifattura si è ampiamente spesa nel settore di Ricerca & Sviluppo, raggiungendo ottimi risultati che andrebbero ulteriormente sostenuti.

Inoltre, la transizione ecologica rappresenta per le imprese, allo stesso tempo, una sfida complicata e un'opportunità di crescita importante.

L'UE sta attualmente guidando la transizione green, dettando con il Green Deal la tabella di marcia per i prossimi trent'anni ed è fondamentale fornire alle imprese del nostro made in Italy la possibilità di giocare un ruolo di primo piano attraverso adeguati strumenti di supporto.

Il comparto del Tessile - moda riveste una posizione di primaria importanza nell'economia italiana e contribuisce in maniera determinante alla *performance* nell'*export*.

La strategia Europea per prodotti tessili circolari e sostenibili, tra le altre misure di settore, contiene obiettivi che imporranno alle imprese di cambiare molto il proprio modello di business.

Anche il settore alimentare sta cercando di votarsi alla lotta agli sprechi alimentari e contestualmente ridurre nelle coltivazioni l'uso di diserbanti, pesticidi e antibiotici.

L'arredamento cerca di re-impiegare il più possibile i suoi materiali, mentre il settore dell'automazione si è aperto ai carburanti eco e all'impiego delle risorse rinnovabili.

Da tutto ciò si deduce l'importanza cruciale di perseguire politiche idonee al mantenimento e all'accrescimento delle posizioni di competitività all'interno di questi comparti cercando di puntare al concetto, per quanto possibile, di autonomia strategica.

In quest'ottica, si inserisce l'iniziativa di prevedere una delega recante misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del made in Italy e appositi strumenti di finanziamento che supportino le aziende ed i settori del nostro made in Italy nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione, dell'internazionalizzazione, dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, così da assicurarne la competitività secondo un modello di business sostenibile e di orientamento alla qualità.

ART. 75.***(Garanzia a favore di progetti del Green New Deal)***

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2023, le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

Relazione illustrativa

La norma prevede, ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), lo stanziamento per l'anno 2023, pari a 565 milioni di euro, a copertura di un limite massimo di esposizione pari 3 miliardi di euro, per le garanzie che la SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare nell'ambito dell'operatività "Green New Deal", di cui al menzionato articolo 64.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse destinate a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. insistono sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che per il 2023 stanziava complessivamente 1.420 milioni di euro da destinarsi alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui rientrano le garanzie oggetto della disposizione. Con riferimento all'entità dello stanziamento e del limite massimo di impegni assumibili, la norma si pone in continuità con quanto previsto, per l'operatività "Green New Deal" della SACE S.p.A. del 2022, dall'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo II
Agricoltura e sovranità alimentare

ART. 76.
(Fondo per la Sovranità Alimentare)

1. Al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la Sovranità Alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

La disposizione, al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la Sovranità Alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Demanda a uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo.

ART. 77.
(Fondo per l'innovazione in agricoltura)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché l'utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per l'innovazione in agricoltura" con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione di cui al comma 1 il Fondo di cui al medesimo comma 1 può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto e garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare - ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e per le attività a queste

connesse, strumentali o accessorie. Le medesime convenzioni definiscono la remunerazione per le suddette attività, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento calcolato sulla quota parte delle risorse per le quali ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. prestano le suddette attività di assistenza e supporto tecnico-operativo.

4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul quale confluiscono le disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

La disposizione, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché l'utilizzo di sottoprodotti, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il "Fondo per l'innovazione in agricoltura" con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il comma 2 prevede che il "Fondo per l'innovazione in agricoltura" possa essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto e garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 3 demanda a uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Prevede, inoltre, che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare - ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo per l'innovazione in agricoltura e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie.

Il comma 4 autorizza l'apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel quale confluiscono le disponibilità finanziarie di cui al comma 1, per la gestione degli interventi di cui al presente articolo

ART. 78.

(Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
- b) l'ammontare del beneficio unitario;
- c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza.
- d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

Relazione illustrativa

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. Demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione di criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio e l'ammontare dello stesso.

Capo III
Infrastrutture e trasporti

ART. 79.

(Disposizioni in materia di revisione prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

“5-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettera b), ai fini dell'accesso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento”.

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari di cui al comma 2 aggiornati annualmente, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse di cui al precedente periodo, lettere a), b), c) e d), per l'anno 2023 le stazioni appaltanti, che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) per l'anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano stati pubblicati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7, relativamente allo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.

6-quater. Per le finalità di cui al comma 6-bis e 6-ter sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzi di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti, per le medesime finalità, utilizzano l'ultimo prezzo adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato.

6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

Relazione illustrativa

La disposizione integra l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, introducendo disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell'obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.

In particolare, il nuovo comma 5-bis prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con risorse PNRR o con le risorse del fondo complementare, per l'accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito dall'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettano entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Il nuovo comma 6-bis dispone che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi regionali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del d.l. n. 50/2022. Dispone, altresì, che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. A tal fine le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

Il nuovo comma 6-ter stabilisce che le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro, pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, relativamente allo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.

Il comma 6-quater. Prevede che, per le finalità di cui al comma 6-bis e 6-ter siano utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del limite di spesa.

Il comma 6-quinquies prevede che, nelle more dell'aggiornamento dei prezzi di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti, per le medesime finalità, utilizzino l'ultimo prezzo adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato.

Il nuovo comma 6-sexies prevede che, ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si applichino le disposizioni in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

Relazione tecnica

La disposizione alla lettera a) integra l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

In particolare, il nuovo **comma 6-bis**, in quanto esclusivamente finalizzato a velocizzare e semplificare i pagamenti alle stazioni appaltanti a valere sulle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha natura procedurale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si limita a prevedere che, in luogo della copia integrale dello stato di avanzamento dei lavori, venga prodotto dalla stazione appaltante il solo prospetto di calcolo relativo al medesimo stato di avanzamento, firmato dal direttore dei lavori e visto dal responsabile unico del procedimento.

Il **comma 6-ter** introduce, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la possibilità per tutte le stazioni appaltanti, che non siano concessionari, di beneficiare di un meccanismo di compensazione in tutti i casi in cui le medesime, in ragione della sopravvenuta obbligatorietà dell'inserimento della clausola di revisione prezzi negli atti di gara, fossero obbligate a corrispondere agli appaltatori la copertura dei maggiori oneri per la parte eccedente il dieci per cento dell'importo contrattuale (presunta quale alea contrattuale). Il nuovo meccanismo introdotto riguarda tutti gli affidamenti esistenti, indipendentemente dalla data dell'aggiudicazione, per i quali maturino i rispettivi SAL a decorrere dal 1° gennaio 2023.

In particolare, si prevede che tutte le stazioni appaltanti, ad eccezione dei concessionari, per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n.50 del 2022, possono accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

-Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi le stazioni appaltanti provvedono, in primo luogo, utilizzando:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

In relazione alla sopra menzionate risorse e, pertanto, ai fini della quantificazione degli effettivi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si precisa che:

- ai fini della quantificazione degli importi accantonati per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, si è tenuto conto dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati (pari al 5%) e delle previsioni di cui all'art. 42, co. 3, lett. b) del d.P.R. n. 207/2010, che indica nel 10% l'importo massimo dell'accantonamento per imprevisti da conteggiare nel quadro economico;
- per la determinazione delle somme derivanti da ribassi d'asta, si è tenuto conto delle informazioni acquisite presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici (che evidenziano un valore dei ribassi d'asta compresi tra un minimo del 15% del prezzo a base di gara ed un massimo del 25%), del tutto in linea con il dato storico registrato nel periodo 2012-2016 e riportati nel documento "Il Mercato dei contratti pubblici - lavori, servizi e forniture nel periodo 2012- predisposto dal Servizio studi della Camera dei Deputati in collaborazione con ANAC;
- non si è tenuto conto delle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente, in quanto dato incerto nell'*an* e nel *quantum*;
- a fronte della stima degli utilizzi delle somme accantonate a titolo di imprevisti e ribassi d'asta, si è proceduto in via prudenziale a considerare l'utilizzo, nella misura del 50% dell'importo medio degli accantonamenti normalmente effettuati per imprevisti nei quadri economici degli interventi (7,5% del valore di gara) e, nella misura del 20% (al fine di tenere conto della possibilità che essi siano già stati destinati ad altre finalità) dei ribassi d'asta, quantificati nel loro importo medio (20%).

Relativamente agli investimenti in opere pubbliche, secondo la nuova stima formulata dall'Ance, risultano nel 2022 pari a 32.552 milioni di euro e registrano un incremento del 4% in termini reali rispetto all'anno precedente.

Relativamente all'anno 2023 Ance stima un significativo aumento del 25% nel confronto con il 2022. Tale aumento è spiegato principalmente dalle aspettative di utilizzo delle risorse del PNRR, che ha raggiunto un avanzamento nella fase di programmazione e riparto dei fondi ai territori.

Al riguardo, a partire dallo scorso anno la marcata ripresa della domanda e alcune restrizioni dal lato dell'offerta (sia nella produzione sia nell'approvvigionamento) hanno portato a un forte aumento dei prezzi dei materiali di costruzione. Tali dinamiche hanno subito un ulteriore impulso a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Gli aumenti dei materiali e dell'energia si sono riflessi sul complesso dei costi di costruzione. Nella media delle tre tipologie di lavori considerate dall'ISTAT (edifici residenziali e non e strade con tratti in galleria), il costo di costruzione nel primo trimestre del 2022 è stato di circa il 14% più elevato rispetto alla media del periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2021 (ovvero la data entro la quale sono state effettuate la maggior parte delle offerte dei lavori pubblici in corso di esecuzione). Le tendenze dei prezzi nel breve termine rimangono orientate all'incremento: ad aprile, il saldo tra le imprese che prevedevano prezzi in aumento nei prossimi tre mesi rispetto a quelle che prevedevano, invece, una diminuzione era prossimo al 40 per cento, il valore più elevato mai registrato da quando esiste la serie storica.

Sulla base di tali evidenze, qualitative e quantitative, si può ipotizzare, qualora i prezzi utilizzati per determinare gli importi dei lavori pubblici messi a gara fossero aggiornati – includendo anche gli effetti dell'incremento dei prodotti energetici e della crisi internazionale in atto in Ucraina – un incremento dei costi delle opere pubbliche nell'ordine del 20% rispetto al periodo 2015-2021. Tale valore ha un ordine di grandezza comparabile con quello rilevato presso alcune grandi stazioni appaltanti e presso alcune regioni.

Per quanto riguarda le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si rappresenta che, a seguito di una ricognizione effettuata presso la Direzione generale competente titolare del capitolo 7007, tenuto conto delle istanze presentate dalle stazioni appaltanti e dell'istruttoria effettuata dalla medesima Direzione, si stima che residuano risorse per 400 milioni di euro.

Ipotizzando un importo dei SAL nel corso del 2023 nell'ordine di 40,3 miliardi di euro e un incremento medio dei costi del 20% rispetto alla data dell'offerta, i maggiori oneri a carico degli operatori economici sono quantificabili in oltre 8 miliardi di euro.

In particolare, la compensazione di questi maggiori oneri per gli operatori economici avviene nei limiti delle risorse economiche disponibili nei quadri economici delle stazioni appaltanti e, in ultima istanza, in quelle disponibili nel citato Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche.

Con riferimento alle prime si considerano (a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni

contrattuali già assunti, (b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento, (c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, (d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

Pertanto, alla luce dei dati e delle considerazioni esposte, l'incremento del fondo è pari a ulteriori 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Al riguardo si rappresenta che nel calcolo del fabbisogno complessivo si è tenuto conto anche dei maggiori oneri per il caro materiali sulle opere civili di competenza di RFI pari a 504 milioni di euro.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei valori considerati

	Importo (€)	Imprevisti		Ribassi d'asta	
		5%	10%	15%	25%
		2.015.750.000,00	4.031.500.000,00	6.047.250.000,00	10.078.750.000,00
2022	32.252.000.000,00	Media	Utilizzo	Media	Utilizzo
2023	40.315.000.000,00	7,50%	50,0%	20%	20,0%
		3.023.625.000,00	1.511.812.500,00	8.063.000.000,00	1.612.600.000,00

Stima % di incremento dei costi	20%
Stima dei maggiori costi	8.063.000.000,00

	STIMA DELLA % DI MAGGIORE COPERTURA	10%
A	TOTALE FABBISOGNO	4.031.500.000,00
	STIMA FABBISOGNO RFI PER OPERE CIVILI	
B	TOTALE FABBISOGNO	504.000.000,00
	RISORSE DISPONIBILI	
C	rivenienti da ribassi d'asta e imprevisti	3.124.412.500,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76	
D		400.000.000,00
(A + B -C-D)	FABBISOGNO DA FINANZIARE anno 2023	1.011.087.500,00
(A + B -C)	FABBISOGNO DA FINANZIARE a decorrere dall'anno 2024	1.411.087.500,00

Il **comma 6-*quater*** autorizza, per le finalità di cui al comma 6-ter, l'utilizzo dei residui, rispetto ai pagamenti pregressi, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e l'incremento del Fondo con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le modalità di accesso al citato Fondo sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Infine, si stabilisce che, qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa

previsto dallo stanziamento annuale di bilancio, la ripartizione delle risorse finanziarie tra le stazioni appaltanti richiedenti sia effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Il **comma 6-quinquies** prevede l'abrogazione del comma 1, lettera b), nonché dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per esigenze di coordinamento con le previsioni introdotte dal nuovo meccanismo di compensazione e di funzionamento del Fondo di cui ai commi 6-ter e 6-quater.

Alla **lettera b)** si interviene sull'articolo 27 del decreto-legge n.50 del 2022.

Al riguardo l'articolo 27 consente ai concessionari di cui all'art. 142, comma 4, del previgente Codice dei contratti pubblici e a quelli di cui all'art. 164, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 50 del 2022, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.

Alla luce del perdurare di tale situazione eccezionale di incremento dei prezzi, che costituisce un grave limite all'esecuzione e al prosieguo degli investimenti per le infrastrutture autostradali, con la disposizione in commento si prevede l'estensione anche al 2023 di tale possibilità. In particolare, i citati destinatari della disposizione, possono procedere all'aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del citato decreto 50/2022 e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2024, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

Al riguardo, si rappresenta, così come evidenziato nella fattispecie dell'articolo 27 del decreto-legge n.50 del 2022, che le clausole convenzionali precludono al concessionario la possibilità di procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo già approvato o in corso di approvazione da parte del concedente. Per le medesime ragioni il Concedente non può utilmente avanzare alcuna richiesta di modifica finalizzata all'aggiornamento del quadro economico. Pertanto, la regolamentazione di tale aspetto in assenza di una esplicita previsione che a ciò autorizzi determinerebbe il rischio di un eventuale contenzioso.

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 80.

(Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento)

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione e programmazione secondo criteri di coerenza, misurazione del rendimento atteso, certezza dei tempi di realizzazione relative alle infrastrutture che:

- a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 50;
- b) non sono finanziate attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione ovvero attraverso fondi europei;
- c) non sono incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101;
- d) non sono incluse nei contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e con ANAS S.p.A.

2. La pianificazione e la programmazione delle infrastrutture di cui al comma 1 è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree territoriali del Nord, Centro e Sud del Paese. Con il medesimo decreto sono individuati gli indicatori finalizzati a misurare i seguenti criteri ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 3:

- a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, miglioramento della qualità della vita, sostegno alla competitività delle imprese, sostenibilità ambientale;
- b) il rendimento in termini di valutazione costi-benefici, basato su standard internazionali riconosciuti;
- c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

3. Ai fini di cui al comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento", di seguito FIAR, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, procede:

- a) alla revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario nell'ottica della semplificazione delle fonti di finanziamento;
- b) alla revoca delle risorse destinate ad interventi non corrispondenti ai criteri di rendimento di cui al comma 2, lettere a) e b), per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non risultano essere state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti come definite all'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Le risorse revocate affluiscono al FIAR, per le annualità e gli importi già autorizzati, per essere destinati agli interventi con le modalità di cui al comma 4.

Per le medesime finalità, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dall'anno 2024, possono essere adottati ulteriori decreti di cui al presente comma.

4. Le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 1 che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.

5. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, alla disciplina relativa alla erogazione delle risorse e alla revoca delle stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonché a prevedere le occorrenti variazioni contabili. La revoca non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7 bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai decreti sono allegate le schede degli interventi recanti cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli stessi. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. Per la valutazione dei rendimenti attesi di cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a destinare una quota parte non superiore al 0,02 per cento delle risorse annualmente attribuite del FIAR ad attività di studio e analisi ai fini dell'individuazione delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR.

8. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata alla realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.

9. Una quota non superiore al 2,5 per cento delle risorse del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone apposito bando per la definizione:

- a) della procedura per la presentazione dei progetti;
- b) della documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti;

c) dei criteri di valutazione dei progetti, tra i quali:

- 1) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali ed educativi e alla promozione delle attività culturali, didattiche e sportive;
- 2) la tempestiva esecutività degli interventi così come risultante nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- 3) la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

10. Per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 9, ammissibili al finanziamento, è costituita apposita commissione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità, rimborso spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

11. La commissione istituita ai sensi del comma 10 seleziona i progetti, con indicazioni di priorità. Con uno o più decreti ministeriali sono individuati i progetti ammissibili al finanziamento ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul FIAR, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata alimentazione dei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

12. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi del presente articolo, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio da parte dei soggetti beneficiari.

Relazione illustrativa

L'intervento normativo è finalizzato a individuare un meccanismo unitario di pianificazione e programmazione delle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), delle infrastrutture non finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di quelle non incluse nel PNRR, nonché di quelle non incluse nel contratto di programma-parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

A tale scopo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, le cui risorse sono destinate al finanziamento di infrastrutture non prioritarie che soddisfano determinati requisiti e che sono individuate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

L'istituzione di un fondo unico, la cui dotazione finanziaria viene pianificata tenendo conto delle linee strategiche dello sviluppo infrastrutturale da perseguire in ciascuna macro-area territoriale del Nord, Centro e Sud, anche al fine di operare una generale revisione della spesa e della valutazione degli investimenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, rinvia all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero. La proposta normativa in argomento, pertanto, risponde all'esigenza di introdurre un procedimento di programmazione del sistema di revisione, analisi e valutazione della spesa.

Nello specifico, il **comma 1** individua le infrastrutture che rientrano nel campo di applicazione della presente norma, e precisamente: le infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese (lett. a), le infrastrutture non finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione o altri fondi europei (lett. b), le infrastrutture non incluse nel PNRR (lett. c), le infrastrutture non incluse nel contratto di programma-parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e con ANAS s.p.a. (lett. d).

Il **comma 2** prevede che la pianificazione e programmazione delle infrastrutture sia disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale da ripartire tra Nord, Centro e Sud. Lo stesso decreto individua, altresì, gli indicatori volti a misurare i criteri di accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, di cui al comma 3, sulla base dei seguenti rendimenti attesi:

- a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, miglioramento della qualità della vita, sostegno alla competitività delle imprese, sostenibilità ambientale;
- b) il rendimento in termini di valutazione costi-benefici;
- c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo.

Il **comma 3** istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento", di seguito FIAR. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, si prevede:

- a) la revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario;
- b) la revoca delle risorse destinate ad interventi, per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e che, sulla base dei dati risultanti sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non risultano essere state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Le risorse revocate affluiscono al FIAR, per le annualità e gli importi già autorizzati, per essere destinati agli interventi con le modalità di cui al comma 4.

Il **comma 4** stabilisce che le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare necessarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 1 che soddisfano i rendimenti attesi elencati al comma 2, nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.

Il **comma 5** demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, la disciplina relativa alla erogazione delle risorse e la revoca delle stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonché a prevedere le occorrenti variazioni contabili. A tali decreti sono allegate le schede degli interventi recanti cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli stessi. Prevede, altresì, che, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, i suddetti decreti siano adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 6** stabilisce che ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, con i quali sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse del FIAR, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici.

Il **comma 7** prevede che per la valutazione dei rendimenti attesi, infrastrutturale ed economico finanziario, di cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può destinare quota parte non superiore al 0,02 per cento del FIAR ad attività di studio ed analisi degli interventi da ammettere a finanziamento con le risorse del medesimo fondo.

Il **comma 8** destina una quota delle risorse del FIAR, non superiore al 2,5 per cento, alla realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.

Il **comma 9** prevede che una quota delle risorse non superiore al 2,5 per cento del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tal fine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone apposito bando con il quale sono definiti la procedura per la presentazione dei progetti, la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, i criteri di valutazione dei progetti, tra cui il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

Il **comma 10** prevede che, per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 9, è costituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposita commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun, **compenso, gettone di presenza** indennità o rimborso di spese e **ogni altro emolumento comunque denominato**.

Il **comma 11** stabilisce che la commissione istituita ai sensi del comma 10 seleziona i progetti, con indicazioni di priorità. Si prevede, inoltre, che i progetti ammissibili al finanziamento sono individuati con uno o più decreti ministeriali ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dell'attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il **comma 12** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dai soggetti beneficiari.

ART. 81.
(Trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui al comma 2, ~~nel periodo dell'emergenza da Covid-19 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico fissata al 31 marzo 2022.~~ nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico imposte in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19. Tali risorse sono ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione percentualmente uniforme ai soggetti ivi previsti."

2. ~~Per fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dell'energia elettrica in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito, nello stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di XXX milioni di euro per l'anno 2023, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo e terzo quadrimestre 2022 per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al presente comma alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla Gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla Gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.~~

3. ~~Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi XXX milioni di euro per l'anno 2023, si provvede....~~

Relazione illustrativa

L'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi

tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. La dotazione del fondo è stata poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell'articolo 44, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Si ricorda che le imprese destinatarie del Fondo, elencate nel comma 2 del citato art. 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio sono le seguenti:

- le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
- gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso: il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;
- la gestione governativa navigazione laghi;
- la gestione governativa della ferrovia circumetnea;
- la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

Il **comma 1** della disposizione, modifica il sopra richiamato articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020, inserendo il comma aggiuntivo 2-bis al fine di estendere, fino al 30 marzo 2022, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale per la compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19 istituito dal medesimo articolo 200. Conseguentemente, si incrementa la dotazione del citato Fondo, per l'anno 2023, per 845 milioni di euro.

In relazione alle modalità di erogazione delle ulteriori risorse stanziare, si prevede che stesse siano ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Relazione tecnica

La norma reca disposizioni a sostegno del settore trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico.

Nello specifico, il **comma 1**, inserisce il comma aggiuntivo 2- bis all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, incrementando di 845 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo istituito dal comma 1 del medesimo articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di estendere fino al 30 marzo 2022 il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale per la compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19.

Al riguardo, si rappresenta che il fabbisogno presunto per assicurare nel 2022 la compensazione dei minori ricavi tariffari inerenti all'esercizio 2021 è pari a circa 1.626 mln di euro.

Il dato in parola è stato definito, provvisoriamente, sulla base dell'analogo fabbisogno accertato per l'esercizio 2020 a seguito di una complessa istruttoria compiuta congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle Regioni, dalle Province autonome e dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi degli elementi certificati trasmessi dalle aziende del settore all'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione per il monitoraggio della mobilità pubblica locale.

Tali elementi sono stati elaborati applicando algoritmi, concordati tra i dicasteri competenti, le Regioni e l'Anci e sono stati condivisi in sede di Conferenza Unificata.

È opportuno evidenziare che, a seguito della correzione dei dati inerenti i mancati ricavi 2020, correzione effettuata sulla base delle segnalazioni di regioni e province autonome al richiamato Osservatorio, il relativo fabbisogno, quantificato a dicembre 2021 in 1.607 milioni di euro, è stato definitivamente determinato, a marzo 2022, in 1.626 milioni di euro.

È altresì necessario rappresentare che il fabbisogno 2020 è stato integralmente coperto e che, a titolo di anticipazione sono già stati ripartiti ed erogati alle regioni 724 mln di euro per la compensazione minori ricavi tariffari 2021.

Tali risorse derivano, per circa 211 milioni di euro, dall'anticipazione assegnata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 546 del 31 dicembre 2021 e per circa 513 milioni di euro, dalle risorse assegnate, ma non integralmente utilizzate, per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale da esercire nel 2021 al fine di contrastare, mediante un riempimento "ridotto" dei mezzi utilizzati per i servizi di tpl, il diffondersi dell'epidemia da covid 19. Il tutto come riportato nelle Tabelle nn. 1 e 2.

Pertanto, allo stato attuale, a fronte di un fabbisogno per il 2021 di circa 1.569 milioni di euro, risultante dai dati certificati trasmessi dalle aziende di settore alla Banca dati dell'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della mobilità pubblica locale sostenibile è garantita una copertura di circa 724 milioni di euro con una necessità residua di circa 845 milioni di euro (Tabella n. 3).

Tabella n. 1

COMPENSAZIONE MINORI RICAVI		
Legge di stanziamento	IMPORTO	Decreto di riparto
art. 200 c. 1 DL 34/2020	500.000.000,00	DI n.340 del 11/08/2020,
art. 44 c.1 DL 104/2020	100.000.000,00	DI n.541del 3/12/2020
Totale ripartito ed erogato nel 2020	600.000.000,00	
art. 44 c.1 DL 104/2020	237.173.181,25	D.l n.33 del 27/01/2021
legge 176/20 art 22 ter	100.000.000,00	D.l n.61 del 4/02/2021
legge 176/20 art 22 ter	100.000.000,00	D.l. n. 546 del 31-12-2021
art. 29 del decreto legge n. 41/2021	700.000.000,00	D.l. n. 489 del 2-12-2021
art. 29 del decreto legge n. 41/2021	100.000.000,00	D.l. n. 546 del 31-12-2021
Totale ripartito ed erogato nel 2021	1.237.173.181,25	
TOTALE COMPLESSIVO	1.837.173.181,25	
← di cui →		
211.072.985,34		1.626.100.195,91
Anticipazione compensazione minori ricavi 2021		Compensazione minori ricavi 2020

Tabella n. 2

SERVIZI AGGIUNTIVI		
Legge di stanziamento	IMPORTO	Decreto di riparto
art. 44 c.1 DL 104/2020	58.868.026,52	DI n.541del 3/12/2020
art. 44 c.1 DL 104/2020	3.958.792,23	DI n.33 del 27/01/2021
Totale ripartito ed erogato nel 2020	62.826.818,75	
legge 178/20 art. 1 c. 816	100.000.000,00	D.l n.61 del 4/02/2021
legge 176/20 art 22 ter	95.000.000,00	
legge 178/20 art. 1 c. 816	100.000.000,00	D.l n. 335 del 17-08-2021
legge 176/20 art 22 ter	95.000.000,00	
art. 51 del Decreto legge n.73 del 25 maggio 2021	450.000.000,00	D.l. n. 483 del 30-11-2021
Totale ripartito ed assegnato nel 2021	840.000.000,00	
	902.826.818,75	
di cui		
513.105.100,43		389.721.718,32
Anticipazione Compensazione Minori Ricavi 2021		Servizi Aggiuntivi 2020 e 2021

Tabella n. 3

Fabbisogno 2021 risultante dai dati certificati trasmessi dalle aziende di settore alla Banca dati dell'Osservatorio nazionale	€ 1.569.610.403,94
Totale anticipazione assegnata per compensazione minori ricavi tariffari 2021 (513.105.100,43+211.072.985,30)	€ 724.178.085,74
NECESSITA' RESIDUA	€ 845.432.318,20

Il **comma aggiuntivo 2-bis** prevede, altresì, che risorse stanziare siano ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 82.***(Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)***

1. Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e contribuire agli obiettivi dell'Unione europea relativi alla Rete transeuropea dei trasporti alla luce di quanto previsto nel Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013, e successive modificazioni, il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sono reiterati, ad ogni fine ed effetto di legge, i vincoli già imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui al comma 4 sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società Stretto di Messina Società, di seguito Società, sottoscrive l'integrale rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi e nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società è altresì autorizzata a definire la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché delle ulteriori pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti come sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla definizione della rinuncia non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 4, indipendentemente dall'esito delle procedure previste al medesimo comma 4, è revocato lo stato di liquidazione della Società con effetto dalla predetta data in deroga all'articolo 2487 ter, comma 2 del codice civile. Il Commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della Società nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del comma 6, primo periodo. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e personale della Società.
6. Entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma 5, è convocata l'assemblea dei soci della società per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 5.
7. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a e Società ANAS S.p.a. sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a 50.000.000 euro.
8. Ai fini di cui al comma 7, le risorse autorizzate dall'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono trasferite alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e alla Società ANAS S.p.A., proporzionalmente alle relative quote di partecipazione nella società medesima.

Relazione illustrativa

Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria, la norma intende riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto, di seguito anche "l'Opera") confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l'applicabilità della normativa derogatoria prevista dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per le infrastrutture di preminente interesse nazionale. Tale qualifica appare coerente con la prospettiva euro-unitaria, che vede l'Opera inserita nei Corridoi delle reti trans-europee di trasporto di cui al Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 e successive modificazioni (TEN-T).

Ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la Società concessionaria, istituita con il compito di progettare e realizzare il predetto collegamento stabile mediante affidamenti secondo le regole dell'evidenza pubblica, è la Stretto di Messina S.p.a (di seguito anche "la Società"), che ha stipulato apposita convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 dicembre 2003.

Con l'art. 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono stati disposti *ex lege*:

- a) la caducazione della predetta convenzione e di tutti gli atti connessi;
- b) la caducazione di tutti i contratti di appalto *medio tempore* stipulati dalla Società a seguito di procedura di affidamento;
- c) la messa in liquidazione della Società, successivamente disposta con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013.

In conseguenza di tali disposizioni, la stessa Società, nonché gli aggiudicatari delle procedure di appalto (caducate) proponevano ricorso in sede civile, domandando in via principale:

- 1) la Stretto di Messina S.p.a, nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: indennizzo di 325 milioni in conseguenza della revoca della concessione e dei lavori già effettuati;
- 2) Eurolink (Contraente generale), nei confronti della Società, della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: risarcimento per complessivi 700 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi in ragione della caducazione *ex lege* del contratto già stipulato;
- 3) Parsons Transportation Group Inc (Project Management Consultant), nei confronti della Società, della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: risarcimento per complessivi 90 milioni di euro in ragione della caducazione *ex lege* del contratto già stipulato.

Al fine di riattivare la Società e di risolvere il contenzioso pendente, la disposizione statuisce la rinuncia della Società al contenzioso con le Amministrazioni pubbliche, la definizione stragiudiziale delle sopra citate controversie con il contraente generale e il Project Management Consultant e la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto.

Nel dettaglio:

- il comma 1 qualifica l'intervento come opera prioritaria e di preminente interesse nazionale e prevede la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio;
- il comma 2 prevede, nel periodo di novanta giorni riservati alla procedura transattiva di cui al comma 3, la sospensione dei giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;
- il comma 3 prevede che la Società (ricorrente in giudizio) sottoscriva l'atto di rinuncia al contenzioso con le Amministrazioni pubbliche;
- il comma 4 autorizza la Società (convenuta in giudizio) a stipulare con tutte la parti in causa nei precitati giudizi uno o più atti transattivi di reciproca integrale rinuncia alle azioni e agli atti dei medesimi giudizi;
- il comma 5, indipendentemente dall'esito della procedura transattiva, prevede che è revocato lo stato di liquidazione della Società con effetto dalla data di iscrizione del medesimo decreto nel registro delle imprese in deroga all'articolo 2487-*ter*, comma 2 del Codice civile che, ove applicabile, ne avrebbe subordinato l'efficacia alla previa acquisizione del consenso dei soci creditori. Il Commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario fino alla nomina degli organi sociali della Società e si avvale delle risorse umane e strumentali della medesima società;
- in ragione della revoca dello stato liquidatorio, il comma 6 dispone la convocazione dell'assemblea dei soci così da procedere, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Conseguentemente, dalla nomina dei nuovi organi sociali non può che prevedersi *ex lege* anche il termine del mandato del Commissario straordinario;
- per la piena operatività della Società, il comma 7 prevede che, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società, Rete Ferroviaria Italiana S.p.a e Società ANA S.p.a. sono autorizzate a sottoscrivere aumenti di capitale, proporzionalmente alla quota di partecipazione, sino all'importo complessivamente non superiore a 50.000.000 euro;
- il comma 8 prevede il trasferimento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e alla Società ANAS S.p.A. delle risorse stanziare nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'autorizzazione di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si precisa che tale trasferimento non costituisce aiuto di Stato in quanto il bilancio della Società presenta un utile di esercizio di 47.000 euro.

Relazione tecnica

La disposizione, al comma 1, al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e contribuire agli obiettivi dell'Unione europea relativi alla Rete transeuropea dei trasporti alla luce di quanto previsto nel Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 e successive modificazioni, qualifica il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto, di seguito anche "l'Opera") come infrastruttura prioritaria e di preminente interesse nazionale.

Sul punto si rappresenta che il Ponte sullo Stretto di Messina già dichiarato con la legge n. 1158 del 17.12.1971 "opera di prevalente interesse nazionale", veniva poi anche inserito, con delibera CIPE n. 121 del 2001, nel programma delle opere di "preminente interesse nazionale" ai sensi dell'art. 1 della L. n. 443 del 2001 (infrastrutture strategiche).

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, prevede che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i giudizi pendenti con il Contraente generale, con il Project Manager Consulting.

Al riguardo si fa richiamo alle disposizioni previste dall'art 34- decies della legge 221/2012 (di conversione del decreto-legge 179/2012) ai sensi del quale la Stretto di Messina S.p.A. – costituita per legge (L. 17.12.1971 n. 1158) – è stata messa in liquidazione con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013.

Con il medesimo decreto è stato altresì nominato, come previsto dalle disposizioni richiamate, il Commissario Liquidatore, entrato in carica in data 14 maggio 2013 e contestualmente sono cessati tutti gli Amministratori. L'emanazione del predetto D.P.C.M. ha fatto seguito al verificarsi dell'evento indicato nel comma 8 del citato art. 34 decies, configuratosi nella mancata sottoscrizione, nel termine perentorio del 1° marzo 2013, del previsto Atto aggiuntivo da parte del Contraente Generale Eurolink.

In conseguenza si è altresì verificata la caducazione, con decorrenza del 2 novembre 2012, di tutti gli atti che regolavano i rapporti di concessione, le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato con la Società. In conseguenza di tali disposizioni, il Contraente Generale (CG) Eurolink S.c.p.A. e il Project Management Consultant (PMC) Parsons Transportation Group Inc hanno chiamato in causa la Società (SdM), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri dinanzi al Tribunale civile di Roma, relativamente alla mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Riguardo al CG (affidatario per le attività di progettazione e costruzione, con qualsiasi mezzo, del Ponte sullo Stretto di Messina e dei relativi collegamenti ferroviari e stradali), esso ha promosso giudizio civile nel marzo 2013 per ottenere l'accertamento della validità e dell'efficacia del recesso esercitato con nota del 10 novembre 2012, in eventuale disapplicazione dell'art. 1 del D.L. n. 187/2012, poi confluito nell'art. 34 decies del D.L. n. 179/2012 (convertito nella L. 221/2012), previa eventuale sottoposizione di domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) o, in subordine, previa sottoposizione della questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.

La domanda principale di risarcimento, complessivamente considerata, ammontava a circa 700 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi.

SdM si è costituita in giudizio nel luglio 2013, con richiesta di rigetto delle diverse domande avanzate dal CG, e presentando domanda riconvenzionale nei confronti di Eurolink e dei suoi soci per inadempimento, chiamando in giudizio il MIT e la PCM per essere tenuta indenne e manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento delle ragioni del CG, nonché in via autonoma per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennizzo conseguente all'intervenuto scioglimento del rapporto di concessione.

Riguardo al PMC (affidatario per i servizi di Project Management Consulting), anch'esso ha promosso giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma nel marzo 2014 articolando una serie di domande che, in massima sintesi, riguardano, in via principale, la richiesta di accertamento di risoluzione del Contratto per fatto e colpa di SdM, con conseguenti effetti risarcitori e, in via di subordine, la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 34 decies della Legge n. 221/2012. La domanda principale di risarcimento, complessivamente considerata, è di circa 90 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi.

SdM si è costituita anche nel giudizio promosso da Parsons chiedendo il rigetto di tutte le domande avverse e a sua volta ha formulato domanda riconvenzionale per accertare la risoluzione del rapporto con il PMC – oltre a quella già chiesta del rapporto con il CG – con contestuale chiamata a garanzia e manleva della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei due giudizi suddetti, riuniti in un unico processo, si ricorda che il Tribunale di Roma ha emesso sentenza e separata ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, entrambe pubblicate in data 21 novembre 2018.

Sul giudizio promosso da Eurolink, la Sentenza del Tribunale di Roma ha deciso in via definitiva con il rigetto di tutte le domande proposte dal CG di risarcimento danno derivante dalla mancata esecuzione del contratto per la progettazione e realizzazione dell'Opera.

Eurolink ha proposto appello.

Per quanto riguarda il contenzioso promosso da Parsons Transportation Group Inc, la sentenza del 2018 non è definitiva, in quanto ha rigettato la domanda principale riguardante la risoluzione del contratto per inadempimento della parte committente, per la stessa motivazione posta alla base della decisione sul contenzioso Eurolink.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, prevede che, nell'ambito dei giudizi instaurati e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge fra la Società Stretto di Messina e le Amministrazioni pubbliche, la medesima Società sottoscriva la rinuncia al contenzioso.

Al riguardo si rappresenta che con lettera prot. SdM 475 del 14 novembre 2013, la Società – facendo seguito alla precedente richiesta Prot. SdM 235 del 4 aprile 2013 inviata al MEF e al MIT – ha rinnovato la richiesta di indennizzo trasmettendo a tali Amministrazioni una nota sul “Riepilogo Costi Progetto dell'Opera” ed indicando l'importo dell'investimento principale. In particolare, è stato rappresentato che:

- l'importo maturato da SdM risulta pari ad € 312.355.662,89;

- in linea con le previsioni dell'art. 34-decies della Legge 221/2012, a tale somma deve essere aggiunto un ulteriore indennizzo del 10% delle prestazioni rese, pari all'importo di € 31.235.566,29, decurtando poi le quote di contributi a vario titolo già erogate pari a € 17.840.568,99 (di cui € 12.676.000,00 quota contributo in conto impianti ex D.L. 78/2009 ed € 5.164.568,99 contributo per costi di ricerca ex L. 67/1988).

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4, dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in parola, la Società Stretto di Messina S.p.a. è autorizzata a sottoscrivere con le Amministrazioni interessate, il Contraente generale, il PMC e tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, atti transattivi che di reciproca e integrale rinuncia alle azioni e agli atti dei medesimi giudizi.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, l'adozione di un nuovo decreto del presidente del Consiglio del Ministro che disponga:

a) l'approvazione della predetta rinuncia al giudizio e dei predetti atti transattivi e alla conseguente estinzione dei ricorsi;

b) la revoca dello stato di liquidazione della Società a suo tempo disposta con effetto dalla data di iscrizione del medesimo decreto nel registro delle imprese in deroga all'articolo 2487-ter, comma 2 del Codice civile che, ove applicabile, ne avrebbe subordinato l'efficacia alla previa acquisizione del consenso dei soci creditori.

Al riguardo si rappresenta, come richiamato in precedenza, che la Società è stata messa in liquidazione con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013. Con il medesimo decreto è stato altresì nominato, come previsto dalle disposizioni richiamate, il Commissario Liquidatore, entrato in carica in data 14 maggio 2013 e contestualmente sono cessati tutti gli Amministratori.

Successivamente all'apertura della liquidazione, con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 settembre 2013, inviato anche all'azionista di controllo ANAS S.p.A, sono state emanate apposite linee guida contenente i criteri di svolgimento della liquidazione e di elaborazione del bilancio.

Anche sulla base di tali direttive, il Commissario Liquidatore ha predisposto il “Piano di Liquidazione” concernente anche i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lettera c) del Codice civile, sottoposto all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che lo ha approvato nella riunione del 12 novembre 2013.

Il comma 5 prevede altresì che il Commissario liquidatore resti in carico in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione della Società nelle more della nomina degli organi sociali. Il Commissario si avvale della dotazione di mezzi e personale della Società. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce di tutto quanto sopra disposto, il comma 6 statuisce l'abrogazione dei commi 3, 5 e 8 dell'art. 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, che avevano previsto le condizioni al verificarsi delle quali sarebbe stata automaticamente disposta la liquidazione ex lege della Società (mancata individuazione del finanziatore, mancata approvazione delle progetto da parte del CIPE, mancata stipula dell'Atto aggiuntivo con il Contraente generale).

In ragione della revoca dello stato liquidatorio, il comma 7 stabilisce che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è convocata l'assemblea dei soci della Società per procedere, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, alla nomina degli organi sociali.

Conseguentemente, dalla elezione dei nuovi organi sociali decade il Commissario straordinario di governo.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 prevede il trasferimento alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e alla Società ANAS S.p.A. delle risorse pari a 50 milioni di euro, di cui 10 milioni per l'anno 2021, 20 mln per l'anno 2022 e 20 mln per l'anno 2023 finalizzato all'incremento del capitale sociale della Società.

Al riguardo si rappresenta che dal "Bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2021" risulta un capitale sociale pari a 383.180 mila euro. Relativamente al risultato economico si evidenzia un utile di esercizio di euro 47.095, costituito dalla differenza tra la somma dei proventi finanziari (euro 579.595) e di altri ricavi e proventi (euro 1.138), al netto dei costi di competenza dell'esercizio (euro 533.476) e delle imposte dell'esercizio (euro 162).

Il comma 9 prevede che, ai fini dell'aumento di capitale, le risorse autorizzate dall'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono trasferite alla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e alla Società ANAS S.p.A., proporzionalmente alle relative quote di partecipazione alla Società Stretto di Messina S.p.A. Tali risorse sono iscritte sul capitolo 7008 "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del ecc." P.G. 4 "Risorse da destinare per il progetto di fattibilità stretto di Messina" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M/P/A 14/10/3). In particolare, sul citato capitolo sono iscritti 20 mln per il 2021, 20 mln per il 2022 e 10 mln per il 2023.

ART. 83.

(Sospensione aggiornamento biennale sanzioni amministrative codice della strada)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024, è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, prevista dall'articolo 195, comma 3, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Relazione illustrativa

L'articolo 195, comma 3, del codice della strada prevede l'adozione, entro il 1° dicembre di ogni biennio, di un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, per la rideterminazione dell'importo aggiornato delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo codice, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Tale disposizione, infatti, impone un aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. La stessa precisa che, all'esito dell'aggiornamento, possono essere superati anche i limiti di importo massimo normativamente fissati.

Tenuto conto di ciò, e in considerazione della grave contingenza economica che stiamo attraversando, la proposta normativa sospende il prescritto aumento limitatamente agli anni 2022 e 2023.

Relazione tecnica

La disposizione normativa è finalizzata a sospendere, per il biennio 2023-2024, aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT.

Trattasi di disposizione da cui non derivano nuovi né maggiori oneri, in quanto l'introito derivante dalle sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile ex ante.

ART. 84.

(Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina)

1. Al fine di garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Lo

scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il Piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”.

2. I rifinanziamenti disposti ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dell'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 160 del 2019, sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.

3. È autorizzata la spesa di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 come modificato dal comma 1.

4. L'articolo 26, comma 7-quater, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dal seguente: “7 quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027 destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al periodo precedente rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.”.

5. All'articolo 10, comma 3-*septiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole “Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Al fine di consentire lo svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024” e le parole “nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024”.

Relazione illustrativa

L'intervento normativo è finalizzato a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali che si terranno a Milano Cortina nel 2026.

Nello specifico, il **comma 1** apporta modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, in materia di società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.. Al riguardo, si prevede che lo scopo statutario della citata società è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla menzionata società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il Piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** prevede che i rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 3, comma 12-*bis*, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 sono destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 come modificato dal comma 1.

Il **comma 4** modifica la consistenza del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevedendo che la consistenza del Fondo è incrementata di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027 destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Il **comma 5** modifica l'articolo 10, comma 3-*septiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, prevedendo che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

ART. 85.

(Misure a favore del settore dell'autotrasporto)

1. E' autorizzata la spesa di 200 milioni per l'anno 2023 ~~istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo finalizzato~~ volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato, ~~dai medesimi soggetti, a in~~ veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti modalità e termini per l'erogazione del predetto contributo.

Relazione illustrativa

La disposizione, al comma 1, autorizza la spesa di 200 milioni per l'anno 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo finalizzato a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2023, la definizione di modalità e termini per l'erogazione del predetto contributo.

ART. 86.

(Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione)

1. Entro il 31 marzo anno 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è autorizzato l'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell'intervento "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera" ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e 233 della legge 23 dicembre 2009, n.191. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'assegnazione delle risorse, presenta apposita relazione concernente i contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin-TELT s.a.s. per l'intervento di cui al periodo precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno a partire dall'anno 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPESS la destinazione dei contributi di cui al periodo precedente versati alla predetta società al 31 dicembre dell'anno precedente, in via prioritaria alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a.. In tale ultimo caso, le risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio da parte della società TELT sas.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede che il CIPESS, con propria deliberazione, autorizza, entro il 31 marzo 2023, l'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell'intervento "*Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera*". Per l'assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione della citata opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a presentare una relazione sui contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin-TELT s.a.s.

A decorrere dall'anno 2024, la destinazione dei predetti contributi, versati dall'Unione europea, avviene su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPESS entro il 31 marzo di ogni anno. In via prioritaria, le risorse sono destinate alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento o ad altri interventi ferroviari rientranti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a., in quest'ultimo caso le risorse confluiscono nel capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio da parte della società TELT s.a.s.

ART. 87.

(Finanziamento tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione)

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi da parte dell'Unione europea delle seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione:

- a) "Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie";
- b) "Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana".

2. Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana spa indica distintamente i finanziamenti per le opere di cui al comma 1. I contributi dell'Unione europea versati a Rete ferroviaria Italiana spa relativamente ai medesimi interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima società.

Relazione illustrativa

Il **comma 1** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per consentire l'accesso ai contributi dell'Unione europea per finanziare le opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione per l'opera "*Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie*" e per l'opera "*Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana*".

Il **comma 2** prevede che i finanziamenti delle suddette opere devono essere indicati distintamente nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a. Inoltre, i contributi che l'Unione europea versa a Rete ferroviaria Italiana S.p.a. per tali interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima società.

ART. 88.

(Strada Statale 106 Jonica)

1. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte – lotti funzionali - da finanziare con le risorse di cui al comma 1, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello